

SILVIA VIDA

## DANTE IN KELSEN\*

**Abstract:** In un'opera giovanile, Kelsen considera la dottrina politica di Dante Alighieri anticipatrice della modernità, cogliendone il significato scientifico, prima che ideologico o politico. A partire da tale constatazione, questo scritto ipotizza che il 'Dante di Kelsen' riveli anche un 'Dante in Kelsen'. Allo scopo di verificare questa ipotesi, la prima parte del lavoro ricostruisce la lettura kelseniana della teoria politica di Dante, prestando particolare attenzione ai suoi capisaldi aristotelici – il *principium unitatis* e l'idea di intelletto potenziale – che interessano specialmente Kelsen. La seconda parte identifica alcuni germi danteschi nella *reine Rechtslehre*.

**Parole chiave:** Dante, Kelsen, Impero, libertà, trascendentale.

**Dante in Kelsen.** In an early work, Kelsen took Dante Alighieri's political philosophy to be an anticipation of modernity, appreciating its scientific rather than ideological or political significance. Starting from this observation, the present paper suggests that Kelsen's Dante also reveals a 'Dante in Kelsen'. In order to test this hypothesis, the first part of the paper reconstructs Kelsen's reading of Dante's political theory, paying particular attention to its Aristotelian tenets – the *principium unitatis* and the idea of *potential intellect* – which are of particular interest to Kelsen. The second part identifies some traits of Dante's thought in the *reine Rechtslehre*.

**Key words:** Dante, Kelsen, Empire, liberty, transcendentalism. 

### 1. Introduzione

Hans Kelsen (1881-1973) ha dedicato alla filosofia politica di Dante la sua prima monografia, pubblicata nel 1905 col titolo *Die Staatslehre des Dante Alighieri*<sup>1</sup>. In questa opera giovanile, Kelsen definisce il pensiero politico di Dante, specialmente quello desu-

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> Il volume fu pubblicato dall'editore viennese Deuticke a partire dalla tesi di laurea di Kelsen. È stato tradotto in italiano col titolo *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, a cura di G. MONATERI, E. FROSINI, Mimesis, Milano-Udine, 2017 (ed. or. 1974; v. nota 8, *infra*).

mibile dalla *Monarchia*, «alba del rinascimento»<sup>2</sup>, mostrandone il carattere sistematico e la capacità di porsi come una trattazione «scientifica»<sup>3</sup> e anticipatrice della modernità. Secondo Kelsen, «[l']ideale imperiale di Dante (*Kaiserideal*) [...] è l'espressione di una convinzione scientifica, per cui egli scorgeva in uno stato mondiale monarchico la salvezza dell'umanità»<sup>4</sup>. Che Dante abbia dedicato un'opera a questo tema costituisce già di per sé, agli occhi di Kelsen, un merito scientifico. Infatti, anche se l'idea di una Monarchia universale attraversa tutta la pubblicistica medievale, tuttavia, prima di Dante, «non si conosce un solo scritto che sia stato specificamente dedicato a questo argomento»<sup>5</sup>, e in cui la *Weltanschauung* medievale trovi «la [sua] realizzazione più lucida e consequenziale»<sup>6</sup>. Il carattere teleologico della dottrina dello Stato presentata nel libro I della *Monarchia* supera infatti, secondo Kelsen, la prospettiva teologico-politica all'epoca prevalente<sup>7</sup>.

L'insistenza sulla scientificità del pensiero politico dantesco insinua il dubbio che la lettura kelseniana non sia meramente storico-ricostruttiva. L'ipotesi che informa questo scritto è che nello studio kelseniano su Dante emergano prospettive di analisi che saranno compiutamente elaborate come componenti della teoria trascendentale del diritto, o dottrina pura<sup>8</sup>. Non si tratterebbe, insomma,

---

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 32; cfr. *ivi*, p. 54.


<sup>3</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 48.

<sup>5</sup> Secondo Kelsen, sebbene l'idea di una Monarchia universale attraversi tutta la pubblicistica politica del medioevo, da Agostino in poi, essa costituisce un «tacito presupposto» che Dante ha il merito di scientifico di esplicitare e trattare organicamente: cfr. *ivi*, p. 160.

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 73, 158. Cfr. A. MERLINO, *Storia di Kelsen. La recezione della Reine Rechtslehre in Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 96.

<sup>7</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., pp. 95-106.

<sup>8</sup> Ciò richiede anzitutto di chiarire che la circostanza storica che vede nascere l'opera kelseniana, in un'epoca in cui Kelsen era ancora un suddito dell'impero asburgico, non sembra avere alcuna implicazione per la sua lettura di Dante. Non sembra, per di più, di questa idea V. FROSINI, *Prefazione all'edizione originale Kelsen e Dante*,  KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p.

di uno studio periferico, con «un che di estremo» e di eterogeneo rispetto agli scritti più tardi destinati a divenire classici del pensiero giuridico novecentesco<sup>9</sup>. Come vedremo, Kelsen non segue Dante nel ritenere l'Impero universale il *non plus ultra* della politica. Dell'Impero, inteso come costruzione ideale, egli coglie piuttosto il valore teoretico, anzitutto il carattere dell'unità. A Kelsen interessa il significato scientifico dell'idea imperiale, non quello ideologico.

La verifica di questa ipotesi si struttura in due parti. La prima contiene una ricostruzione sommaria della lettura kelseniana del pensiero politico dantesco, in particolare di due dei suoi capisaldi aristotelici: il *principium unitatis* e l'idea di intelletto potenziale. La seconda parte individua, a partire da tale lettura, alcuni germi danteschi nella *reine Rechtslehre*, alla cui edificazione Kelsen si dedicherà di lì a qualche anno. C'è qualcosa dell'Impero universale dantesco nella teoria logico-trascendentale dell'unità del diritto così come nel 'sogno della libertà' attraverso il diritto. C'è, insomma, un Dante di Kelsen ma anche un po' di Dante in Kelsen: la scienza del diritto kelseniana emerge da una sensibilità filosofica non solo neo-kantiana<sup>10</sup>, ma anche dantesca, quindi aristotelica. O almeno c'è più sensibilità dantesca di quanto solitamente si pensi.

## 2. *Il Dante di Kelsen: reductio ad unum, libertà e Kulturstaat*

La *Monarchia* di Dante Alighieri è un trattato politico sull'Impero, il principato che sta sopra tutti gli altri, relativamente a ciò

21, per il quale il fatto che Kelsen fosse allora cittadino dell'Impero asburgico ha condizionato fortemente la sua prospettiva di analisi.

<sup>9</sup> V. FROSINI, *Prefazione all'edizione originale Kelsen e Dante*, cit., p. 7 (originariamente in V. FROSINI, *Kelsen e Dante*, Boni editore, Bologna, 1974, p. 13). Frosini sostiene anche che Kelsen ha avuto il pregio di condurre una «analisi letteraria di un problema essenzialmente politico» (*ibidem*).

<sup>10</sup> Sull'epistemologia neo-kantiana di Kelsen si veda A. ARTOSI, *Hans Kelsen e la cultura scientifica del suo tempo*, Gedit, Bologna, 2006; cfr. H. DREIER, *Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen*, Nomos, Baden-Baden, 1986.

che ha principio e fine nel tempo, cioè «sopra di ciò che ha dimensione temporale»<sup>11</sup>. L'opera non tratta genericamente dello Stato o del regno, bensì della Monarchia universale, del potere universale dell'Impero. Le questioni discusse da Dante sono ben note: l'Impero è necessario al buon governo del mondo? È esclusivo appannaggio di Roma? La sua autorità deriva da Dio o dal papa? Il modo in cui egli affrontava quegli interrogativi è ritenuto da alcuni studiosi rivoluzionario, da altri tipico dell'epoca, e quindi poco originale<sup>12</sup>. Kelsen è tra coloro che considerano Dante in anticipo sui tempi e già proiettato nella modernità<sup>13</sup>.

L'attenzione di Kelsen lettore di Dante si concentra in particolare sul principio dell'unità dell'autorità politica e del diritto, nonché sulla traduzione in atto del potenziale intellettuale umano, che presuppone la realizzazione di tale unità.

L'architettura dell'universo dantesco è quella della trattatistica medievale: l'universo è una catena che lega la terra intera, l'umanità e le società particolari, così come ogni individuo, una catena

---

<sup>11</sup> *Monarchia*, I, II, 2.

<sup>12</sup> Altre questioni controverse ineriscono alla datazione, che è per lo più congetturale e di solito collocata nella seconda decade del 1300: cfr. D. QUAGLIONI, *Introduzione*, in DANTE, *Monarchia*, a cura di D. QUAGLIONI, Mondadori, Milano, 2015, p. XXXIII ss. (questa è l'edizione dell'opera di Dante qui utilizzata); C. FREY, *Preface*, in C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, ICI Press, Berlin, 2020 (ed. or. 1993), pp. IX-XI. Sull'importanza del volume kelseniano dedicato alla teoria politica di Dante si veda F. RICCOBONO, *Interpretazioni kelseniane*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 1-32. Contribuiscono all'interesse per questa opera kelseniana, piuttosto prolungato nel dibattito italiano, anche M. CAU, *Hans Kelsen et la théorie de l'État chez Dante*, in *Laboratoire Italien. Politique et société*, 2005, pp. 125-150; E. ANCONA, *Dante l'antisovrano. Attualità di una riflessione tardomedievale*, in *Sapienza. Rivista di filosofia e di teologia*, 2011, pp. 343-350.

<sup>13</sup> Scrive Kelsen; «Quindi, a prescindere dal fatto che lo scritto del Poeta sulla monarchia universale [...] sia visibilmente superiore a pubblicazioni simili del suo tempo, la dottrina dantesca dello Stato è l'espressione più eccellente della dottrina medievale e nello stesso tempo – per lo meno in molti punti – il suo superamento. Ed è per ciò che la dottrina dantesca dello Stato suscita il nostro interesse, per il fatto che in essa Dante, uomo medievale della Scolastica, combatte contro Dante, uomo moderno del Rinascimento»: H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 32. Cfr. *ivi*, p. 54.

in cui nessun anello può essere omesso senza distruggere l'insieme. Lo Stato terreno è soltanto una parte di tutto l'edificio del mondo, un membro organico dello Stato divino che abbraccia cielo e terra<sup>14</sup>. Come ogni essere o comunità, purché essa formi un'unità, lo Stato terreno è una copia dell'universo<sup>15</sup>, un riflesso «della signoria di Dio, alla quale esso sta nella relazione del microcosmo col macrocosmo»<sup>16</sup>. Nel libro I, cap. XV della *Monarchia*, Dante afferma che l'unità suprema è Dio, da cui tutto il bene promana: la volontà di Dio è dunque la fonte originaria del diritto e della giustizia<sup>17</sup>. Ciò vale sia per il mondo esteriore, il *cosmos*<sup>18</sup>, sia per il mondo interiore, o morale, in cui vige un'identica esigenza di *ordinatio ad unum*. L'umanità stessa è strutturata organicamente secondo il principio dell'unità: dalla *domus* e dal *vicus* sino alla *civitas* e al *regnum*. I regni, infine, stanno tutti nella solida struttura della Monarchia, cioè dello stato universale che abbraccia l'intera umanità. Sulla sommità di questa grandiosa costruzione stanno l'imperatore e il papa, ognuno dei quali è soggetto, nella propria sfera giurisdizionale, alla sovranità di Dio.

Della cosmologia dantesca a Kelsen interessa anzitutto estrapolare il *principium unitatis*, il quale poggia «sull'autorità e l'ideale», non certo sull'esperienza<sup>19</sup>. In Dante, il principio di unità è garanzia

<sup>14</sup> *Monarchia*, I, VI-VII.

<sup>15</sup> *Monarchia*, III, XVI.

<sup>16</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 73.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 76. La giustizia umana, di conseguenza, consiste solamente nella conformità alla volontà divina (*Monarchia*, II, II, 4). Come ricorda Kelsen, Dante fa sua la dottrina tomistica del diritto, che distingue tra *lex divina*, cioè le norme espresse direttamente ed esplicitamente da Dio, il diritto divino in senso stretto, e la *lex naturalis*, cioè la legge voluta da Dio ma solo mediatamente, dato che il diritto naturale proviene direttamente dalla natura delle cose che è lo strumento di Dio o dell'arte divina (*Monarchia*, II, *passim*): cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 77 ss.

<sup>18</sup> Il centro del mondo esteriore è la terra a forma sferica circondata da nove cieli, al di là dei quali c'è l'empireo. L'inferno riempie l'interno della terra, e nell'infimo cerchio di esso c'è Satana, il principio del male. Il questo macrocosmo esteriore trovano posto, come sappiamo, il monte del purgatorio e il giardino dell'Eden: cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 75.

<sup>19</sup> *Ivi*, pp. 75, 169-170.

del bene; dal molteplice, al contrario, scaturisce il male. Conflitto e discordia sono espressione del molteplice, mentre unità significa concordia, tranquillità e pace. Solo l'Impero, che è uno e si estende a tutta l'umanità, può realizzare la pace. Nel libro I, cap. VII della *Monarchia*, e poi nel *Convivio*, libro IV, cap. IV, Dante riprende la dottrina aristotelica della natura socievole dell'uomo. Gli individui necessitano, per realizzarsi, della 'cittade', la quale cerca la fratellanza con le 'circonvicine cittadi', costruendo così una rete di rapporti che dà vita a 'lo regno', il quale, a sua volta, realizza la *reductio ad unum* a livello 'locale'. Il processo di formazione statale – proprio come in Aristotele – è concepito come formazione graduale e crescita organica originata dalle tendenze e dai bisogni dell'anima umana, tra cui quello della pace, che dovrebbe spingere i regni a unirsi in uno Stato mondiale.

Affinché si consegua il grande fine dell'umanità, lo Stato deve anzitutto assolvere tre essenziali compiti politici – pace, giustizia, libertà – che sono a loro volta condizioni ideali e necessarie dell'unità statale. La pace, anzitutto, consente al genere umano di dedicarsi alle attività congeniali al suo spirito, cioè di transitare dalla potenza all'atto<sup>20</sup>. L'amministrazione della giustizia, che compete in ultima istanza al monarca mondiale, è indispensabile al mantenimento della pace<sup>21</sup>, e permette di assolvere al compito supremo di restaurare la libertà degli uomini.

Kelsen rammenta che il desiderio della pace pervade tutta la *Divina Commedia*. Più importante ancora è il fatto che lo Stato universale realizzi la pace quando è possibile figurare l'imperatore come supremo giudice di pace. Nella *Monarchia* Dante scrive:

---

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 91. Ovviamente, a Kelsen non sfugge il dato che l'esaltazione dell'ideale di pace deriva dallo spirito del cristianesimo diffuso nel periodo di Dante, fin dai tempi di Agostino, e fino al *Defensor pacis* di Marsilio da Padova. Cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., cap. 10. Per una ricostruzione storico-concettuale dell'interesse kelseniano per il pacifismo giuridico, e sulla sua rilevanza nel pensiero successivo dell'autore, si veda D. ZOLO, *Hans Kelsen: International Peace through International Law*, in *European Journal of International Law*, 1998, pp. 306-324.

<sup>21</sup> *Monarchia*, I, II.

«E dovunque può esservi controversia, ivi deve esserci giudizio; in caso contrario vi sarebbe uno stato di cose imperfetto, non suscettibile di perfezionare: la qual cosa è impossibile, poiché Dio e la natura non vengono meno nelle cose necessarie. Tra due principi quali che siano, dei quali l'uno noi sia affatto soggetto all'altro, può sorgere una controversia, o per loro colpa o anche per colpa dei loro sudditi [...]; dunque tra questi bisogna che vi sia un giudizio. E poiché l'uno non può esercitare la cognizione nella causa dell'altro, dal momento che l'uno non è soggetto all'altro (giacché "il pari non ha potere sul suo pari"), bisogna che ci sia un terzo fornito di una più ampia giurisdizione, che nell'ambito delle sue competenze domini su entrambi»<sup>22</sup>.

A commento della rilevanza di questo passo, il cui significato è più logico-razionale che politico, Lefort scrive che la necessità di un monarca universale argomentata in questo modo non è fondata esclusivamente sulla richiesta di un giudizio imparziale in sé e per sé, di una giurisdizione, ma viene per lo più dall'esigenza di una giustizia superiore e trascendente che, traslando da Dio fino al suo vicario in terra, si mostri attraverso le azioni di un soggetto umano completamente privo di animosità, libero da interessi e fini eteronomi che lo renderebbero parziale e imperfetto. Questa figura può essere solo quella di colui che, oltre i confini di un singolo regno, possiede un potere che nessuno gli può contestare: l'imperatore<sup>23</sup>. Un potere di cui lui è il tramite più autorevole e che lo abilita in quanto garante di giustizia.

Tutto questo contribuisce a delineare il senso dell'interesse dantesco per la dialettica potenza-atto. Infatti, la Monarchia ha un fine oggettivo e universale, ma anche assoluto, quindi unitario, tale cioè da comprendere in sé tutti gli altri fini e rimanere identico attraverso i tempi e le possibili forme statuali<sup>24</sup>. Come sostiene Kelsen, la sostanza dello Stato è il suo *telos*, non la sua forma contingente.

<sup>22</sup> *Monarchia*, I, X, 1-3.

<sup>23</sup> C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, cit., pp. 18-19.

<sup>24</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 97.

te, un *telos* che si traduce nella forma *ideale* dell'Impero universale, non ancora storicamente realizzato. Secondo Kelsen, la peculiarità – e la modernità – della teoria di Dante consiste proprio nel giustificare lo Stato non solo in chiave religioso-teologica (il che sarebbe tipicamente medievale) ma anche in quanto ente *razionalmente* necessario alla realizzazione morale dell'uomo<sup>25</sup>. Il carattere *teleologico* della concezione dantesca trova per Kelsen conferma in questo brano della *Monarchia*:

«È pertanto manifesto che il grado ultimo della possibilità dell'umanità in quanto tale è la potenza o virtù intellettuale. E poiché questa potenza non può essere ridotta in atto tutta quanta in una volta a opera di un solo uomo o di qualcuna delle comunità particolari [...], è necessario che il genere umano sia costituito da una moltitudine, per mezzo della quale questa potenzialità sia attuata interamente. Così come è necessaria una moltitudine di cose generabili perché tutta la potenzialità della materia prima si traduca sempre in atto»<sup>26</sup>.

In Dante, come già in Aristotele, la psiche umana – che è duplice, è cioè al contempo materiale e spirituale – si dibatte tra potenza e atto e nello Stato ritrova unità e stabilità. Il tratto spirituale della natura umana, cioè la necessità di realizzare il proprio potenziale, e quello materiale, cioè l'aspirazione alla felicità, sono entrambe cause della formazione dello Stato<sup>27</sup>. La loro armonizzazione (un'altra *reductio ad unum*) si realizza idealmente nella Monarchia, alla cui base stanno sia la soddisfazione di un bisogno spirituale sia l'imperativo della pace tra i regni, senza la quale la felicità è un'aspirazione vana.

---

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 90.

<sup>26</sup> *Monarchia*, I, III, 7-8.

<sup>27</sup> Su questo aspetto della metafisica aristotelica, cioè sulla dialettica tra potenza e atto presente nel pensiero di Dante, e in particolare in *Monarchia* I, III, e sull'idea che per Dante come per Aristotele la potenza (possibilità) sia iscritta contemporaneamente nella definizione della natura umana e nella identificazione del 'fine ultimo dell'umana civiltà', si veda G. AGAMBEN, *L'irrealizzabile. Per una politica dell'ontologia*, Einaudi, Torino, 2022, pp. 65-73.



Per Gilson e Lefort, come per Kelsen, il concetto aristotelico di intelletto potenziale costituisce un elemento della 'modernità' di Dante<sup>28</sup>. Gli esseri umani conoscono le cose intelligibili grazie a principi di ragione insiti nella loro natura. La conoscenza discorsiva – noi diremmo teorica – rende gli esseri umani superiori agli altri animali in quanto capaci di orientarsi verso il *telos* che è loro proprio, verso la perfezione del loro stato mor(t)ale<sup>29</sup>. In questa prospettiva, il significato della *Monarchia* non appare più soltanto politico-ideologico, ma anche scientifico-teoretico. Questa dimensione della teoria politica dantesca è strettamente connessa al compito supremo che essa assegna allo Stato, ossia la restaurazione della libertà. Si tratta di capire, a questo punto, quale libertà interessa a Dante; la tesi che qui viene sostenuta è che si tratti, in ultima analisi, della stessa libertà che preme particolarmente a Kelsen.

Quando si pensa al tema della libertà in Dante, la *Monarchia* non è il primo testo che viene in mente. Il tema, come noto, pervade tutta la *Divina Commedia*. Si pensi al canto I del *Purgatorio*, dove Virgilio presenta Dante come 'cercatore di libertà' a Catone Uticense, il custode dell'accesso al monte del purgatorio («Libertà va cercando, ch'è sì cara»), oppure al successivo canto XVI, il 'baricentro' della *Commedia*, in cui il cortigiano Marco Lombardo ripropone il tema dell'anima condizionata, non libera. L'anima umana, vi si dice, non nasce libera. Tuttavia, Dio, *immediate*, cioè senza la mediazione di altri enti, immette nell'anima (non la libertà, ma) la potenza del liberarsi, la possibilità di conquistare la libertà. La libertà che Dio ci dona è in potenza, non in atto<sup>30</sup>. La libertà in atto è

<sup>28</sup> Si veda E. GILSON, *Dante the Philosopher*, Sheed & Ward, London, 1948, p. 166; C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, cit.; cfr. A. RUSSELL ASCOLI, *Dante and the Making of a Modern Author*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, cap. 5.

<sup>29</sup> Cfr. C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, cit., p. 6. Come abbiamo visto, il conseguimento del fine dello Stato nella Monarchia universale abbracciante l'intera umanità risponde a questo *telos*. Cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., pp. 96-97.

<sup>30</sup> Ricordiamoci che questo dono divino riesce persino a capovolgere il giudizio di Dante sul suicidio, esplicitamente condannato nel canto infernale di Pier

quindi il risultato di un'esperienza di liberazione che Dio rende solo possibile: è anzitutto «libertà di giudizio»<sup>31</sup>. Ed è proprio così che la *Monarchia* definisce il concetto<sup>32</sup>. Grazie a tale facoltà, l'uomo attualizza il suo potenziale *nello* Stato universale, nella partecipazione alla *civitas* (anche se questa implica necessariamente la partecipazione all'*Imperium*) che è baluardo contro la barbarie spirituale.

La libertà che Dante vagheggia nella *Monarchia* è libertà da un male intrinseco alla condizione umana: è il male del molteplice, il cui persistere spiega l'assenza di pace, giustizia e libertà. L'Impero è autorità politica sorretta da imperativi e finalità etici, al punto che Kelsen ascrive a Dante la prefigurazione del *Kulturstaat*<sup>33</sup>, lo Stato che tutela la libertà umana, in particolare la libertà di giudizio che Dio ha donato all'umanità. Già in Aristotele, peraltro, il tema della libertà di giudizio, trattato nel libro I della *Metafisica*, sfocia in quello dello Stato di diritto<sup>34</sup>. La *civitas* racchiude (anche) lo Stato di diritto che rende possibile il passaggio dalla potenza all'atto, che è un'esperienza di liberazione. Libertà, pace e giustizia non realizzano l'intelletto potenziale; sono, invece, il presupposto di tale realizzazione nel contesto organico dell'Impero universale<sup>35</sup>.

Secondo Kelsen,

---

della Vigna, ma capovolto, come eccezione, in virtù dello scopo eroico di libertà 'politica' di quel gesto di Catone, che viene ripreso proprio nella *Monarchia*, II, V, 15.

<sup>31</sup> La libertà non è solo, e non è in primo luogo, la libertà di partecipare al potere statale, all'*Imperium*, che invece è l'attributo moderno di dignità politica dell'individuo e del corpo sociale; bensì è la libertà che Dante interpreta come partecipazione alla *civitas*, cioè attuazione dell'intelletto potenziale individuale nel corpo politico collettivo (cfr. C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, cit., pp. 11-12). È la libertà dalla barbarie dello spirito.

<sup>32</sup> *Monarchia*, I, XII.

<sup>33</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., pp. 64, 173.

<sup>34</sup> Cioè «non degli uomini, ma delle leggi»: Aristotele, *Politica*, 1286a.

<sup>35</sup> In sostanza, Dante dichiarerebbe che la vita contemplativa è superiore a quella attiva, anche se le due sono intimamente connesse: cfr. C. LEFORT, *Dante's Modernity. An Introduction to the Monarchia*, cit., pp. 6-7.

«i compiti che Dante assegna al suo Stato sono sostanzialmente più ampi e più estesi dello strettamente limitato fine del diritto. Pace, giustizia e libertà, che costituiscono appunto il [...] fine del diritto [...] hanno soltanto il valore di un fine medio, certamente sono soltanto presupposti necessari di un fine ultimo che è riservato allo Stato abbracciante l'intera umanità»<sup>36</sup>.

La filosofia politica di Dante non pretende di determinare lo scopo di questa o quella costituzione, bensì il fine ultimo della vita in società. Il *telos* dell'Impero è la liberazione da ogni condizionatezza. È *forma*, una forma che porta Kelsen a leggere la Monarchia dantesca come 'Stato di cultura'. Il ponte teoretico che congiunge Dante a Kelsen attraverso i secoli si trova proprio nel concetto di 'Stato di cultura', concetto che, come si è appena detto, Dante avrebbe anticipato. Kelsen lo asserisce sulla scia di Franz Wegele, autore di *Vita e Opere di Dante*<sup>37</sup> e inventore dell'espressione *Kulturstaat*, che Kelsen differenzia da *Rechtsstaat*.

È sullo sfondo di questa opposizione che spicca il duplice fine dello Stato dantesco: c'è, accanto a quello giuridico-politico, che si risolve nella produzione e attuazione del diritto, un fine di civilizzazione, una tensione culturale universalizzante, che affiora anche nel *Convivio*<sup>38</sup>. I due scopi o funzioni si integrano reciprocamente, tanto che Kelsen può affermare che la riflessione di Dante, che pure ripete motivi aristotelici con forti inflessioni cristiane, è essenzialmente scientifica. Proprio a partire da questa considerazione si può sostenere che, nel pensiero politico dantesco, la dottrina dello Stato universale svolge il ruolo che, nell'epistemologia della dottrina pura kelseniana, spetta alla 'teoria trascendentale' dell'ordinamento<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 100.

<sup>37</sup> F. VON WEGELE, *Dante Alighieri's Leben und Werke*, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1879 (ed. or. 1852).

<sup>38</sup> Su questo punto si veda V. FROSINI, *Kelsen e Dante*, cit., p. 22.

<sup>39</sup> Come riconosce anche M. GARCÍA-SALMONES ROVIRA, «Le differenze teologiche e filosofiche tra i due autori forniscono certamente [...] una diversa comprensione del concetto di diritto. Ma, di fatto, dal punto di vista giuridico c'è molto più in comune tra la nozione di "impero" e di "ordine giuridico universale" di

### 3. *Dante in Kelsen: germi della dottrina pura*

La teologia politica che si rispecchia nella *Monarchia* sarebbe, dunque, una teoria scientifica e non ideologica dello Stato ideale, nel senso – kelseniano – di rispondente a criteri gnoseologici oggettivi, quindi unitari<sup>40</sup>. Certo, il modo in cui Dante consegue l'unità gnoseologica è 'antico': è giusnaturalistico, non positivistico; è trascendente, non trascendentale. L'analogia strutturale è tuttavia evidente.

A sostegno della sorprendente qualificazione della dottrina dantesca dell'Impero universale come 'scientifica' si può forse addurre anche la lettura che ne dà Quaglioni, che in essa vede l'esordio della *Staatsform* in senso moderno. Quaglioni osserva che la *Monarchia* di Dante costituisce «la prima rappresentazione – sia pure “incompiuta” – di un modello giuridico-politico dal quale si genera teoricamente il moderno concetto di ordinamento»<sup>41</sup>. Se ciò è vero, allora la dottrina dello Stato dantesca reca in sé un germe della dottrina pura kelseniana, in cui la norma fondamentale è condizione logico-trascendentale di possibilità dell'unità dell'ordinamento giuridico. La modernità di Dante, il suo essere pensatore politico scientifico, consiste allora nell'affermazione del principio di unità, principio che pervade il maggiore dei suoi scritti politici. Si pensi al modo in cui Dante affronta, nel libro I, il tema dei rapporti tra la *Monarchia* universale e i regni inferiori<sup>42</sup>. L'una e gli altri si ricompongono ad unità in quanto emergenti, tutti, da un bisogno della

---

quanto non sembri a prima vista» (*The Project of Positivism in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 294).

<sup>40</sup> H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000, cap. 9 (ed. or. 1934). Cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 123.

<sup>41</sup> D. QUAGLIONI, *Introduzione*, cit., p. LXXIX.

<sup>42</sup> Cfr. H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 169. Kelsen osserva che le differenziazioni nazionali sono estranee al suo pensiero (*ivi*, p. 170) poiché sono antitetiche all'idea di bene che la formazione organica dello Stato deve realizzare in quanto unità.

natura umana<sup>43</sup>, quindi universale, e non da pulsioni particolaristiche o ‘sovranistiche’.

Tutto ciò ricorda le ragioni del monismo giuridico kelseniano, cioè l’idea di risolvere, con argomenti scientifici (trascendentali), gli ordinamenti giuridici particolari (statali) nell’universale trascendentale dell’ordinamento internazionale, la *reductio ad unum* operata della dottrina pura. Alla *reductio ad unum* dantesca, che riposa su argomenti trascendenti, corrisponde insomma quella trascendentale di Kelsen. La soluzione monistica, secondo cui gli ordinamenti statali sono parti di *un* ordinamento internazionale, è, per Kelsen, un’esigenza della ragione, non della politica. È un presupposto logico-trascendentale che si può riaffermare anche a dispetto dell’esperienza storica concreta, la cui fenomenologia pluralistica si rispecchia in costruzioni teoriche paradossali (la simultanea validità di norme in conflitto) e quindi fallaci.

Un primo germe dantesco è insomma individuabile nella tendenza di entrambi gli autori a utilizzare l’idea di unità dell’ordinamento come principio razionalistico e antiideologico, con l’avvertenza che la prospettiva monista kelseniana richiede di strutturare il parallelismo tra Monarchia universale e primato del diritto internazionale nel modo che qui abbiamo cercato di proporre: proprio come Dante vede l’imperatore-giudice di pace come colui che possiede l’autorità temporale sul mondo da esercitare attraverso il diritto, come colui che ha il potere di produrre la pace, ma non incarna il potere in sé e per sé<sup>44</sup>, e lavora per la civilizzazione dell’umanità, allo stesso modo Kelsen vede l’unità del diritto come in grado di governare la molteplicità interna alla società internazionale, riconducen-

---

<sup>43</sup> In maniera simile, M. KOSKENNIEMI, *Introduction: International Law and Empire. Aspects and Approaches*, in *International Law and Empire: Historical Explorations*, a cura di M. KOSKENNIEMI, W. RECH, M. JIMÉNEZ FONSECA, Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 1-18, p. 2, sostiene che «The neo-Kantian Kelsen was doubtless drawn to Dante owing to the latter’s logical and hierarchical notion of empire as an expression of the unity of humankind».

<sup>44</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l’impero*, cit., pp. 127-128.

dola a unità giuridica, la sola che possa garantire le condizioni preliminari per la pace e libertà.

Il secondo germe dantesco, non meno importante, si può cogliere in corrispondenza del nesso tra libertà e unità (ideale) dell'ordinamento, che per Dante si realizza nell'Impero universale e per Kelsen è condizione di pensabilità del giuridico. Per la dottrina pura, l'assenza di determinazioni di carattere trascendente è condizione di possibilità del diritto positivo, inteso come espressione della libera volontà umana. In Dante, la libertà politica, di cui il diritto è manifestazione, è necessaria affinché l'intelletto umano possa tradursi da potenza in atto, cioè 'liberarsi'. Per Kelsen, analogamente, l'ordinamento giuridico moderno è anzitutto forma che rende possibile la libertà attraverso il diritto. L'ordinamento è quella forma che consente la libera posizione del diritto: non questo o quel diritto particolare, questa o quella norma, ma il diritto umano in quanto tale, libero da ipoteche trascendenti. La dottrina pura coglie la libertà di porre il diritto nella prospettiva che le è propria, quella trascendentale, che era ovviamente estranea al pensiero di Dante, per il quale la libertà, come l'Impero universale, che ne è il custode, è *sub specie aeternitatis*. La libertà del diritto nella *reine Rechtslehre* è invece solo la libertà possibile. Ciò nonostante, entrambe le prospettive si disegnano a partire da uno 'sguardo dall'alto', che trascende ogni determinazione particolare.

La dimensione storico-cronologica del movimento verso l'unità e la libertà interessa poco sia Dante sia Kelsen. L'Impero universale evocato da Dante non si attua secondo l'ordine del tempo, legando progressivamente Stato a Stato, ordinamento a ordinamento, per mezzo di atti giuridici contingenti, bensì *aionicamente*, per necessità etico-razionale. La *reductio ad unum* che è propria della cosmologia organicistica è un movimento verticale, liberatorio, a differenza del vano peregrinare da lido a lido di Ulisse nell'*Inferno*. Per Kelsen, analogamente, la libertà possibile del diritto non ha sede nel rapporto orizzontale tra ordinamenti (come vorrebbero i pluralisti), cioè nell'esperienza storica dell'emergere degli Stati sovrani, ma sull'as-

se verticale, logico-trascendentale, razionale, libero da condizionamenti particolaristici.

Con la sua dottrina pura, Kelsen invita a contemplare le cose del mondo dall'alto, nella totalità delle loro connessioni e rapporti, cioè nella loro unità, oltre l'orizzonte dello Stato sovrano e nella direzione di una «organizzazione unitaria di un ordinamento giuridico mondiale accentrato»<sup>45</sup>. Una costruzione ideale in cui è difficile non avvertire echi dell'Impero universale dantesco.

#### 4. Conclusioni

Oliver Lepsius ha sostenuto che le ragioni dell'interesse di Kelsen per il pensiero politico di Dante, e più in generale medievale, risiedono nell'opportunità di mettere a fuoco precocemente alcuni obiettivi scientifici conseguiti in un momento più maturo della sua riflessione: anzitutto, il tema della pace<sup>46</sup>; in secondo luogo, la giustificazione individualistica del governo secolare e il rapporto tra Stato e individuo; infine, la rivendicazione della libertà di giudizio (per Dante), che Kelsen interpreterà in generale come la libertà intellettuale del giurista<sup>47</sup>.

Un altro motivo di attrazione verso lo studio di Dante è il contrasto tra l'unità immaginata e la diversità/molteplicità del reale, anche se, aggiunge Lepsius, «con il suo background viennese [*Wiener*

<sup>45</sup> H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 169; cfr. *ivi*, pp. 153-154.

<sup>46</sup> Del medesimo avviso è M. PATRONO, *Latenza di idee. Un'analisi 'a posteriori' della prima opera pubblicata di Hans Kelsen: Die Staatslehre des Dante Alighieri (1905)*, in *federalismi.it*, n. 4 del 2022, pp. 753-765, in part. p. 760 ss., per il quale l'interesse di Kelsen per Dante è il *medium* per la sua più compiuta e successiva riflessione sulla pace. Inevitabile il riferimento al saggio di H. KELSEN, *Peace through Law*, University of Carolina Press, Chapel Hill (North Carolina), 1944 (tr. it. a cura di L. CIAURRO, Giappichelli, Torino, 2006).

<sup>47</sup> O. LEPSIUS, *Hans Kelsen on Dante Alighieri's Political Philosophy*, in *European Journal of International Law*, 2016, pp. 1153-1167, in part. p. 1160 ss.; p. 1164.

*Kreis*], Kelsen difficilmente avrebbe potuto affermare l'idea medievale che l'unità sia l'equivalente del bene e la diversità l'equivalente del male, e che il molteplice debba essere subordinato all'unità»<sup>48</sup>. Eppure, come si è cercato di argomentare, la subordinazione della molteplicità all'unità è possibile da un punto di vista meramente gnoseologico. Se l'ipotesi è che l'interesse kelseniano per il *principium unitatis* non corrisponda all'adesione alla teologia politica dantesca (infatti, non vi corrisponde), ma abbia a che fare con le condizioni di conoscibilità (e validità) del diritto, esso non può entrare in conflitto con il relativismo etico e cognitivo di stampo neopositivistico abbracciato da Kelsen in altri ambiti<sup>49</sup>. La tensione verso l'unità del diritto è una necessità trascendentale, non etico-so-stanziale; l'unità dell'ordinamento è un carattere scientifico, avaloriale e astorico, non fattuale o morale.

Tuttavia, che l'Impero globale di Dante sia caratterizzato come nozione astorica potrebbe considerarsi un difetto imputabile all'analisi kelseniana<sup>50</sup>, tale cioè da snaturare la teoria dantesca assoggettandola a esigenze teoriche estranee al pensiero originale e più propriamente kelseniano. La ricostruzione astorica della dottrina dell'Impero universale sarebbe ideologica essa stessa e produrrebbe il senso di una contraddizione interna allo studio kelseniano. Anche in questo caso, però, il sospetto di incoerenza svanisce se consideriamo che dell'imperialismo di Dante Kelsen coglie la dimensione unitaria e 'scientifica', e che l'Impero universale non è difeso da Kelsen, né come esperienza contingente, né come finalità storicistica.


---

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 1161.

<sup>49</sup> Non bisogna confondere il piano teorico con quello metateorico. In quanto a teoria dei valori, Kelsen è un relativista, e il relativismo è senz'altro sotteso al soggettivismo etico in tema di giustizia e nella teoria della democrazia. Nella teoria del diritto, invece, egli esclude che i valori etici generali entrino nella definizione (e quindi nella conoscenza descrittiva, o scientifica) di norma giuridica/diritto positivo, mantenendo così la dottrina pura sul piano universalistico garantito dai presupposti trascendentali di pensabilità del diritto.

<sup>50</sup> Cfr. ancora O. LEPSIUS, *Hans Kelsen on Dante Alighieri's Political Philosophy*, cit., p. 1165.



In altri termini, per Kelsen la libertà nel diritto e attraverso il diritto, e la pace che l'unità del diritto è in grado di conseguire,  no, rispettivamente, un presupposto antideterministico e antinaturalistico di pensabilità del diritto, e il *potenziale* esito di tale idea di unità normativa. Proprio come per Dante l'unità è la potenza, e la molteplicità è uno dei modi dell'atto, per Kelsen unità e libertà stanno insieme concettualmente perché la prima non incarna in nessun modo un *telos* estrinseco allo sviluppo storico di ogni forma contingente del potere, cioè un *telos* trascendente e storicistico, né un *telos* immanente alla realizzazione dell'Impero temporale. L'unità è solo l'ideale (cioè trascendentale) unità dell'ordinamento giuridico. Come si è visto, il tema dell'intelletto potenziale, il dualismo potenza-atto, è sbilanciato sul momento della potenza/possibilità. Come scrive Kelsen a proposito di Dante, l'unità dell'Impero poggia «sull'autorità e l'ideale», non certo sull'esperienza<sup>51</sup>.

Non sembra certo casuale che l'esigenza fondamentale del pacifismo giuridico kelseniano sia espressa, nelle opere successive, come richiesta di una giurisdizione mondiale, di una Corte di giustizia internazionale che si faccia garante dell'imparzialità nelle risoluzioni delle controversie tra Stati. Sembrano cadere, in altri termini, le possibili critiche ai presunti pericoli di derive imperialiste o globaliste: nessun sovrano mondiale potrebbe sostituire la sovranità particolare degli Stati già screditata dal monismo; nessun sovrano globale potrebbe realizzare l'unità del diritto che Kelsen concepisce come unità logico-razionale. L'unità è condizione di possibilità, non atto, o effetto, dell'ordinamento giuridico imperialistico.

Se pensassimo l'unità come trascendente o immanente, e la pace come esito *reale* di un particolare ordinamento giuridico, dovremmo sostenere che l'interesse kelseniano per l'unità del diritto derivi più dagli effetti simbolici prodotti dalla teoria dantesca dell'Impero universale, e meno dalla individuazione, che la dottrina pura del diritto persegue, dei presupposti di pensabilità del diritto. Occorre evitare di tradire il senso del pensiero kelseniano facendone

<sup>51</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'impero*, cit., p. 75.

l'espressione di una filosofia della storia che prefigura la realizzazione dell'idea di *civitas maxima* nella nascita di uno Stato globale<sup>52</sup>. Se così fosse, perderemmo di vista il senso dell'antiimperialismo e del pacifismo giuridico come ideali kelseniani<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Così Zolo interpreta il monismo kelseniano e il primato del diritto internazionale su quello dello Stato: D. ZOLO, *Hans Kelsen: International Peace through International Law*, cit., cioè come abbandono di ogni cautela metodologica e formulazione di in una sorta di profezia storica. Per Zolo, Kelsen prefigurerebbe il diritto internazionale come vera e propria «organizzazione dell'umanità» e perciò tutt'uno con l'idea «etica suprema». Secondo l'autore ciò troverebbe conferma in H. KELSEN, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts*, trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1989, in part. p. 300.

<sup>53</sup> Propugnati da Kelsen e ben compresi da Koskenniemi, il quale scrive: «In liberal and international jurisprudence, law's empire is an altogether necessary, positive quality that gives expression to the essential unity of the law and the community created by it. This dimension of the matter can scarcely be better highlighted than by drawing attention to the assessment by the twentieth century's most brilliant jurist, Hans Kelsen, of the work of Dante Alighieri's *De monarchia* from 1314»: M. KOSKENNIEMI, *Introduction: International Law and Empire. Aspects and Approaches*, cit., pp. 1-2.